

N. R.G. 452/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**COMPOSTA DAI MAGISTRATI**

dott. Giuseppe Ferreri

Presidente

dott. Veronica Milone

Consigliere

dott. Monica Zema

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. **452 / 2012** avente a oggetto «*impugnazione lodo arbitrale*», promossa

da

**FASTAIA S.R.L.** (C.F. e P. IVA 01960450813), con sede in Siracusa, via Nino Bixio, 5; rappresentata e difesa dall'avv. REALE EZECHIA PAOLO (C.F. RLEZCH60R13I754F) e dall'avv. FRANCHINA GAETANO (C.F. FRNGTN59S30F848M) giusta procura in atti; elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CATANIA, VIA UMBERTO, 143.

**IMPUGNANTE**

contro

**ITA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P. IVA 01478060898), rappresentata e difesa dall'avv. SPADARO ANTONINO e dall'avv. LO RE CLAUDIO (C.F. LROCDR71R28C351P); elettivamente domiciliata in CATANIA, VIALE XX SETTEMBRE, 70, C/O AVV. SUMA ROBERTA, giusta procura in atti.

**IMPUGNATA**



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.5.2018 le parti concludevano come da verbale in atti.

### IN FATTO

In data 23.1.2012 il Collegio arbitrale – adito da ITA Costruzioni s.r.l. ai sensi dell'articolo 18 del contratto di appalto privato intervenuto in data 28.6.2005 tra le società parti dell'odierno giudizio – condannava Fastaia s.r.l. al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 226.384,35, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Fastaia s.r.l. e regolava le spese processuali.

Con atto notificato il 12.3.2012, Fastaia s.r.l. proponeva impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale, chiedendo di dichiararne la nullità e di accogliere la domanda riconvenzionale rigettata dal Collegio arbitrale.

Si costituiva in giudizio l'ITA Costruzioni s.r.l., la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione in ragione della natura "irrituale" dell'arbitrato e dell'inappellabilità del lodo disposta dall'art. 18.3 del contratto di appalto; nel merito, contestava le doglianze della Fastaia srl, chiedendone il rigetto.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.5.2018 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### IN DIRITTO

1. Preliminarmente, è necessario individuare la legge applicabile al lodo impugnato, con particolare riferimento all'applicabilità o meno delle modifiche apportate in materia di arbitrato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Infatti, il contratto d'appalto contenente la clausola arbitrale è stato stipulato in data 28.6.2005 - e dunque anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo (2.3.2006)



- mentre la domanda giudiziale è stata proposta durante la vigenza dello stesso.

Dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 27, d.lgs. n. 40/2006, si traggono le seguenti conclusioni: con riguardo all'eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dall'appellato, si dovrà applicare la normativa *ante-riforma*, in quanto le modifiche agli articoli 806-808-*quinquies* c.p.c. «*si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto*» (c. 3°); invece, per quanto riguarda la disciplina delle impugnazioni, troverà applicazione la nuova normativa, in quanto il c. 4° del suindicato art. 27 individua come ambito di applicazione temporale i procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

A ciò va aggiunto quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9341 del 2016 con riferimento al rapporto intertemporale tra l'art. 829, c. 2°, cpc, *ante-riforma* e l'attuale art. 829, c. 3°, cpc sulla rilevanza della violazione delle regole di diritto per l'impugnazione dei lodi arbitrali.

Secondo la normativa previgente, il lodo era impugnabile per errori di diritto, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o che avessero dichiarato il lodo non impugnabile; la disciplina attualmente in vigore, invece, ha invertito il rapporto tra regola ed eccezione, stabilendo che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammissibile solo nel caso in cui così sia stato espressamente disposto dalle parti o dalla legge.

Seguendo la lettera della disciplina transitoria, al caso di specie risulterebbe applicabile il nuovo testo dell'art. 829, c. 3°, cpc, in considerazione della circostanza che la proposizione della domanda di arbitrato è intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 (cfr. art. 27, c. 4°).

La questione, però, non è stata sempre risolta in modo univoco dalle sezioni semplici della Suprema



Corte: secondo alcune sezioni, infatti, sarebbe irragionevole, nonché contrario al principio di irretroattività della legge e al diritto di difesa, interpretare il silenzio delle parti stipulanti un contratto in data anteriore all'entrata in vigore della riforma in senso esattamente contrario a quello che ad esso si attribuiva al momento della conclusione dello stesso contratto.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi all'interno della Suprema Corte con la sentenza n. 9341 del 2016, ritenendo che, seppure la portata dell'art. 27, c. 4°, risulti inequivocabile, occorre tuttavia domandarsi quale sia la "legge" la cui espressa previsione possa rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, c. 3°, cpc.

Tale "legge", secondo la Suprema Corte, deve essere quella « *che disciplini la convenzione di arbitrato perché è quella convenzione a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo*», e deve, inoltre, essere vigente nel momento in cui la convenzione d'arbitrato viene stipulata, «*perché è solo la legge vigente in quel momento che può ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato*». Il silenzio è, infatti, un comportamento neutro, cui solo il contesto normativo preesistente può attribuire un particolare significato. Alla luce di ciò, «*non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle parti nel momento in cui la convenzione di arbitrato fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione*».

Nel caso in esame, la convenzione d'arbitrato è stata stipulata precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 e, dunque, il silenzio delle parti non può essere interpretato automaticamente come volontà di rendere non impugnabile il lodo per violazione delle regole di diritto. Ciò nonostante, applicando la disciplina di cui al previgente art. 829, c. 2°, cpc, il lodo *de quo* risulta ugualmente non



sindacabile per violazione delle regole di diritto data la previsione dell'inappellabilità di cui all'art. 18.3 del contratto contenente la clausola compromissoria.

*Ad abundantiam*, si osserva che la qualificazione degli arbitri come «amichevoli compositori» contenuta nella clausola compromissoria, depone per una volontà contraria ad un'impugnazione per violazione di qualsiasi regola di diritto.

Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che il lodo arbitrale oggetto del presente giudizio non è impugnabile per violazione delle regole di diritto.

---

2. Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile, va esaminata preliminarmente l'**eccezione di inammissibilità** dell'impugnazione avanzata da ITA Costruzioni s.r.l. in ragione della natura "irrituale" dell'arbitrato in esame (con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per i motivi di cui all'art. 829 c.p.c., non essendo il lodo arbitrale irrituale soggetto al regime di impugnazione previsto dagli artt. 827 e ss. per il lodo rituale – cfr. Cass., n. 7654/2003; Cass., n. 1070/1981) e, in ogni caso, dell'inappellabilità del lodo prevista dall'art. 18.3 del contratto.

L'eccezione va rigettata per i seguenti motivi.

Mentre l'art. 808-*ter* cpc nel testo post-riforma prevede che l'arbitrato possa essere irrituale solo nel caso in cui le parti abbiano così deciso «con disposizione espressa per iscritto», nella precedente normativa (applicabile alla presente fattispecie, come sopra specificato) non vi era una disposizione analoga e, dunque, al fine di determinare la natura *rituale* o *irrituale* dell'arbitrato, si rendeva necessario condurre un'indagine sulla volontà delle parti alla luce degli ordinari canoni dell'ermeneutica contrattuale.



Sotto questo profilo, il contratto contenente la clausola arbitrale in esame si presta a una duplice interpretazione. Non è dirimente, al contrario di quanto sostenuto dall'appellato, né l'utilizzo dell'espressione "amichevoli compositori" per definire gli arbitri, né la previsione dell'inappellabilità del lodo. La Cassazione ha, infatti, più volte sottolineato che, per un verso, il conferimento al collegio arbitrale del potere di giudicare secondo equità quale amichevole compositore non risulta decisivo poiché anche gli arbitri rituali possono essere autorizzati a giudicare – con qualsiasi espressione – secondo equità, e, per altro, che la previsione dell'inappellabilità del lodo possa essere letta anche come favorevole a una natura rituale dell'arbitrato, riferendosi a un'attività matrice di effetti parificati a quelli di una sentenza, piuttosto che a una qualificazione irrituale dello stesso (*ex multis*, Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 24059/2006). Peraltro, seppure anche in questo caso in maniera non decisiva, non si può negare che l'utilizzo di espressioni come "controversie" e "giudizio" all'interno della clausola arbitrale possano far propendere per una natura rituale dell'arbitrato.

Per i casi di dubbio sull'effettiva volontà dei contraenti, come nel presente caso, si è registrato un cambio di orientamento nella giurisprudenza della Cassazione: l'impostazione risalente, che attribuiva prevalenza all'irritualità sulla scorta della natura eccezionale dell'arbitrato rituale rispetto alla competenza del giudice ordinario (Cass., n. 1398/2005; Cass., n. 10935/2001; Cass., n. 8788/2000), è stata disattesa dalla giurisprudenza più recente, la quale – sulla base dei principi fissati dalle S.U. con la sentenza n. 24153/2013 – preferisce risolvere il dubbio nel senso della ritualità dell'arbitrato sul rilievo delle maggiori garanzie offerte da quest'ultimo (cfr. Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 6909/2015; Cass., n. 26135/2013; nonché, seppure in *obiter dictum*, Cass., n. 24059/2006). Tra l'altro, la Cassazione ha espressamente specificato che quanto sopra va ritenuto anche nel vigore della disciplina vigente prima dell'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass., n. 6909/2015), applicabile alla convenzione in esame.



Il che risulta condivisibile anche alla luce del fatto che, a ben vedere, le maggiori garanzie introdotte dal d.lgs. n. 40/2006 con riferimento all'arbitrato rituale risultano applicabili al caso concreto, come specificato in sede di individuazione della legge applicabile (cfr. art. 27, c. 4°), minando alle fondamenta la *ratio* dell'orientamento risalente sopracitato.

Alla luce di quanto detto, si ritiene che l'arbitrato previsto dall'art. 18.3 del contratto intercorso tra le parti di causa deve essere considerato rituale e, dunque, suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 829 cpc.

Inoltre, si osserva che la concordata inappellabilità non ha alcuna efficacia preclusiva, dato che l'impugnazione, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., è ammessa «nonostante qualunque preventiva rinuncia».

L'eccezione va, dunque, rigettata e l'appello deve considerarsi ammissibile.

---

Con il **primo motivo d'impugnazione**, Fastaia s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 829, nn. 1 e 4, c.p.c. per il mancato esperimento dell'arbitrato irrituale delineato dall'art. 18.2 del contratto, ritenuto preliminare rispetto alla devoluzione della controversia al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 18.3.

Il motivo è infondato e va, quindi, rigettato.

In primo luogo, partendo da un'interpretazione letterale della clausola (secondo cui: «*Qualora sorgessero contestazioni fra la Committente e l'Appaltatore per atti non comprensibili nel diposto dell'art. 22 si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, con un lodo arbitrale affidato sin d'ora alla Direzione Lavori*»), si ritiene di dover condividere i dubbi avanzati dal Collegio arbitrale nel lodo impugnato: infatti, il richiamo ad un inesistente art. 22 (avendo la convenzione solo 20 articoli) e ad una risoluzione "in via amministrativa" da affidare al Direttore dei lavori sembra far propendere per un «*refuso nella redazione per iscritto del contratto con utilizzazione del formato di un*



*altro, presuntivamente stipulato con una parte pubblica»* (v. pag. 3 del lodo).

Peraltro, anche a voler condividere l'interpretazione offerta dall'appellante, che intende il richiamo all'art. 22 come un semplice "refuso" da considerare come un rinvio all'art. 2.2, i dubbi interpretativi permangono, non essendo affatto chiaro né il discrimine né l'eventuale rapporto tra le varie modalità di risoluzione delle controversie previste nel contratto.

In secondo luogo, si osserva che il mancato previo esperimento dell'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale dinanzi al Collegio non può ritenersi motivo di nullità di quest'ultimo. Non si tratta, infatti, di una condizione di procedibilità *stricto sensu*, in quanto non prevista espressamente; inoltre, sarebbe irragionevole interpretare la clausola contrattuale nel senso che il mancato esperimento dell'arbitrato irrituale dinanzi al Direttore dei lavori possa travolgere l'esito di un arbitrato rituale – già di per sé dotato di maggiori garanzie – svoltosi dinanzi ad un Collegio arbitrale.

Infine, alla luce del principio della conservazione degli effetti del contratto, non può ritenersi nulla, come vorrebbe Fastaia srl, l'intera la clausola compromissoria.

Con il **secondo motivo d'impugnazione** Fastaia s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 829, n. 2, c.p.c., sostenendo che il Collegio arbitrale ha deciso in composizione diversa per numero e qualità dei membri in ragione della mancata partecipazione del Direttore dei lavori.

Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.

L'articolo 18.3 del contratto d'appalto recita: *“Ove tale lodo arbitrale non risultasse di gradimento o soddisfacente per una delle Parti tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del Contratto, quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusto gli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e 349 della Legge 20/3/1865 n. 2248 all. F, al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori di cui:*



- un arbitro nominato dall'Impresa;
- un arbitro nominato dalla Committente;
- il terzo con funzione di Presidente, su accordo dei primi due, o in caso di mancata intesa, dal Presidente del Tribunale di Siracusa;

*il Direttore dei Lavori parteciperà all'esame del contenzioso senza diritto di voto. Il lodo arbitrale così emesso sarà inappellabile*".

Dalla lettura del citato articolo, appare evidente che il Direttore dei lavori non fosse previsto come membro effettivo del Collegio arbitrale e che il suo apporto dovesse limitarsi alla partecipazione all'«*esame del contenzioso senza diritto di voto*». Dunque, la mancata partecipazione dello stesso, tra l'altro regolarmente chiamato nell'ambito del procedimento arbitrale e non comparso, non inficia la regolare composizione del Collegio Arbitrale e non può essere fatta valere come vizio di nullità del lodo arbitrale *ex art. 829, n. 2, c.p.c.*

Con il **terzo motivo d'impugnazione** si lamenta la violazione dell'art. 829, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., in quanto il Collegio Arbitrale avrebbe «*esaminato domande non comprese nell'atto di accesso agli arbitri, avanzate tardivamente da ITA Costruzioni s.r.l. e da quest'ultima rinunziate*».

Il motivo è infondato.

Chiaramente infondata è la doglianza avanzata ai sensi dell'art. 829, n. 5, cpc, in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., per l'asserita mancanza di un'esposizione sommaria dei motivi. Il lodo arbitrale risulta, infatti, motivato in maniera chiara sul punto in esame e l'art. 829, n. 5, c.p.c., non è utilizzabile per contestare il merito della motivazione, che è escluso dal sindacato della Corte di Appello in materia arbitrale, ad eccezione delle ipotesi, non ricorrenti nel caso in esame, di cui ai commi 3° e 4° dell'art.



829 c.p.c.

Con riguardo al profilo di nullità cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., a ben vedere, l'appellante si riferisce solo genericamente all'estraneità della domanda rispetto alla convenzione d'arbitrato, fondando l'intero motivo d'appello sulla tardività della domanda proposta da ITA Costruzioni s.r.l. dopo la chiusura dell'udienza di discussione e sull'erroneità della decisione degli arbitri.

Sul punto si osserva che il principio generale della libertà di forme del giudizio arbitrale è espressamente previsto dall'art. 816-bis, primo comma, c.p.c., che nella seconda parte recita, per il caso – come quello in esame – in cui le parti non abbiano indicato le norme che gli arbitri debbano osservare nel procedimento, che «*gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio [...] nel modo che ritengono più opportuno*». Peraltro, la scelta della libertà delle forme è avvalorata dalla definizione degli arbitri *de quibus* come “amichevoli compositori”, che, se – come sopra specificato – non risulta decisiva per la qualificazione dell'arbitrato come irrituale, rappresenta un indice non indifferente della volontà delle parti di affidare agli arbitri un'attività di composizione del conflitto non fondata strettamente sulle regole del codice di rito.

Non conducente è, poi, il richiamo, fatto dall'impugnante, alla sentenza della Cassazione n. 9583/2000. La Suprema Corte afferma che, nel caso in cui gli arbitri non abbiano richiamato espressamente e univocamente il complesso della disciplina del processo ordinario, le regole di quel processo non sono applicabili al processo arbitrale. Il che risulta in linea con il principio generale di libertà delle forme. L'appellante, invece, lo interpreta nel senso che, una volta che gli arbitri definiscano delle regole da applicare all'inizio dell'arbitrato, quelle regole debbano essere applicate a pena di nullità: interpretazione non desumibile dalla citata sentenza della Cassazione e non in linea con la disciplina delle impugnazioni in materia arbitrale, che – prevedendo un margine di appello molto limitato – non ammette la possibilità di impugnare la violazione di una qualsiasi norma procedurale stabilita dagli



arbitri. Ne consegue che anche il terzo motivo d'appello va rigettato.

Con il **quarto motivo d'impugnazione**, Fastaia s.r.l. lamenta la violazione del proprio diritto al contraddittorio – sotto il profilo dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., nonché dell'art. 829, nn. 9 e 12, c.p.c. – a causa della mancata adozione da parte del Collegio Arbitrale di un provvedimento positivo o negativo a seguito della richiesta di concessione di un nuovo termine per formulare richieste istruttorie volte a contrastare le domande formulate da ITA Costruzioni s.r.l. dopo l'udienza di discussione.

Il motivo è infondato.

Con riguardo al profilo di nullità di cui all'art. 829, n. 5, cpc, in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, si osserva che il Collegio arbitrale ha motivato in ordine alla dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che *«dopo il deposito della terza memoria del 15.4.2011 della controparte il procuratore di FASTAIA S.r.l. nelle numerose memorie depositate fino a quella finale del 21.11.2011 ha avuto modo di contrastare senza alcuna restrizione del diritto di difesa la pretesa creditoria della ITA Costruzioni S.r.l. nei termini modificati»* (v. pagg. 3 e 4 del lodo).

Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di mancata esposizione sommaria dei motivi di cui all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c.

Passando al profilo di nullità di cui all'art. 829, n. 9, c.p.c., è necessario premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, «nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9 implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, nel procedimento arbitrale (come in quello ordinario) aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di



violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa» (Cass. n. 3481/2016; Cass. n. 28660/2013; Cass. n. 2201/2007).

Nel caso di specie, come evidenziato nel lodo impugnato e come confermato dallo stesso impugnante, Fastaia s.r.l. ha avuto la possibilità di replicare alla pretesa creditoria avanzata da ITA Costruzioni s.r.l. il 15.04.2011, depositando, successivamente a tale data, varie memorie di replica fino al 21.11.2011.

Ciò dato, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la concreta menomazione del proprio diritto di difesa perpetrata dal Collegio arbitrale, non potendosi limitare a dedurre la mancata espressa risposta alla sua richiesta di rimessione in termini, la quale appare, tra l'altro, singolare considerando l'ampio arco temporale (più di sette mesi) intercorso tra la presentazione della domanda da parte di ITA Costruzioni s.r.l. e il deposito della memoria finale di Fastaia s.r.l.

Inconducente appare, infine, il rilievo avanzato ai sensi dell'art. 829, n. 12, c.p.c., che attiene all'omessa pronuncia su domande ed eccezioni incidenti sul *thema decidendum* e non anche su richieste di carattere processuale come quella denunciata da Fastaia s.r.l.

Con il **quinto motivo d'impugnazione**, Fastaia s.r.l. chiede dichiararsi la nullità del lodo *ex art.* 829, nn. 4 e 12, c.p.c., sostenendo l'estraneità delle domande proposte da ITA Costruzioni s.r.l. in data 15.04.2011 rispetto al contratto di appalto, in quanto relative a opere e forniture effettuate successivamente alla risoluzione del contratto avvenuta nel 2007, e lamentando la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte degli arbitri.

Il motivo avanzato sotto il profilo di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., è infondato.

L'esame delle domande formulate da ITA Costruzioni s.r.l. in data 15.04.2011 non esorbita i limiti della convenzione arbitrale che si riferisce genericamente a <<*tutte le controversie sorte sia durante che al termine del contratto*>> (v. art. 18.3).



Peraltro, con riferimento alle suddette domande, il Collegio arbitrale ha operato una distinzione, rigettando le pretese creditorie avanzate da ITA Costruzioni per lavori e forniture risultanti dal SAL n. 6, in quanto successivo all'ultimo SAL intervenuto fra la ITA Costruzioni s.r.l. e la Fastaia s.r.l., e accogliendo, invece, quelle pretese creditorie che, seppure non contabilizzate nel SAL n. 5, si potevano ritenere spettanti alla convenuta sulla scorta dell'accertamento svolto dal CTU.

Ne consegue che non sussiste alcuna nullità ai sensi dell'art. 829, n. 4, c.p.c., in quanto le richieste in esame risultano attinenti all'esecuzione del contratto ed, in ogni caso, per ciò che emerge dalla motivazione del lodo impugnato, appaiono relative a opere e forniture effettuate durante la vigenza dello stesso, seppure fatturate in un momento successivo.

Ed infatti, il Collegio arbitrale – accogliendo alcune delle domande proposte da ITA Costruzioni s.r.l. nella terza memoria difensiva – ha ritenuto, sulla base anche dell'accertamento svolto dal CTU, che le richieste fossero attinenti all'esecuzione del contratto, in quanto relative a forniture che, seppure non contabilizzate nel SAL n. 5, risultavano di spettanza dell'odierna convenuta. E, ciò, a differenza delle pretese relative a lavori e forniture contabilizzati nel SAL n. 6, il cui pagamento – come evidenziato dal Collegio – non poteva essere preteso da ITA Costruzioni s.r.l. in quanto relativo ad un SAL successivo all'ultimo intervenuto tra ITA Costruzioni s.r.l. e Fastaia s.r.l.

Ne consegue l'infondatezza anche della doglianza avanzata *ex art.* 829, n. 12, c.p.c., atteso che dalla motivazione del lodo, come sopra riportata, emerge che il Collegio arbitrale ha risposto seppure implicitamente all'eccezione proposta dall'odierno impugnante. Dunque, non si riscontra alcuna omessa pronuncia da parte del Collegio.

Con il **sesto motivo d'impugnazione**, si lamenta la violazione dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., dell'art. 829, nn. 11 e 12, c.p.c. e dell'art. 829, c. 3°, c.p.c. in relazione



agli artt. 2701, 2730, 2733, e 2735 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c in quanto il Collegio Arbitrale avrebbe immotivatamente assunto la propria decisione in difformità dei fatti ammessi dalle parti, verificati dal direttore dei lavori e certificati dal pubblico ufficiale incaricato del collaudo delle opere.

Il motivo è infondato.

Con riferimento all'art. 829, n. 11, c.p.c. (contraddittorietà tra disposizioni), la Suprema Corte ha affermato che tale profilo di nullità va inteso nel senso che la contraddittorietà debba emergere « tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale» (Cass. n. 11895/2014).

In questo caso, come già sottolineato in sede di esame del precedente motivo, il Collegio arbitrale ha seguito un lineare e comprensibile *iter* logico-giuridico, accogliendo solo alcune delle richieste avanzate da ITA Costruzioni s.r.l. che non risultavano contabilizzate nel SAL n. 5, sulla base delle indicazioni offerte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale era stato chiamato ad accertare l'eventuale mancata contabilizzazione di alcune forniture in favore della società odierna convenuta. Non ricorre, quindi, l'ipotesi di contraddittorietà né tra componenti del dispositivo, né tra motivazione e dispositivo.

Va da sé che, oltre a non essere affetto da vizio di contraddittorietà *ex* art. 829, n. 11, c.p.c., il lodo non è neanche viziato ai sensi del combinato disposto tra l'art. 829, n. 5, c.p.c. e l'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c. per mancata esposizione sommaria dei motivi, avendo il Collegio motivato le proprie decisioni (v. pag. 5 del lodo).

Gli altri profili di nullità dedotti nel motivo d'impugnazione sono oggetto di doglianza generiche, prive



di specificità. Sul punto ci si limita ad osservare che la proposta impugnazione per violazione delle regole di diritto (con riferimento agli artt. 2702, 2730, 2733, e 2735 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c) non è ammessa nel presente caso sia per le ragioni indicate sub 1 sia (in ogni caso) perché la doglianza non riguarda l'inosservanza di norme sostanziali ma di regole che disciplinano i poteri del giudice e la valutazione delle prove.

Con il **settimo motivo d'impugnazione**, si lamenta la violazione dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5 c.p.c., e degli art. 115 e 116 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Si ribadisce che, come più volte affermato dalla Cassazione, il vizio di cui all'art. 829, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c. sussiste solo «ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'*iter* del ragionamento compiuto dagli arbitri e di individuare la *ratio* della decisione adottata» (Cass. n. 8259/2000; Cass. n. 6986/2007; Cass. n. 16755/2013) o, in altre parole, tale «da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione» (Cass. n. 6986/2007).

Nel lodo impugnato, il Collegio Arbitrale ha compiuto un'attenta analisi, alla luce dell'accertamento svolto dal CTU, delle varie pretese creditorie avanzate da ITA Costruzioni e poi ha ritenuto «*dovuto il rimborso della somma di euro 207.107,00 per l'IVA corrisposta da ITA Costruzioni sulle fatture emesse per euro 2.071,073,00 (chiesto nella terza memoria difensiva del 15.4.2011, sul punto non oggetto di contestazione da parte della FASTAIA)*». Non è, dunque, possibile ritenere assente o assolutamente carente nel lodo impugnato l'esposizione sommaria dei motivi avendo Collegio Arbitrale ritenuto non contestate le somme richieste a titolo di IVA.

Inoltre, è inammissibile la doglianza relativa alla violazione degli art. 155 e 116 cpc in considerazione



sia delle ragioni esposte sub 1 circa la non impugnabilità del presente lodo per violazione delle regole di diritto sia (in ogni caso) perché la doglianza non riguarda l'inosservanza di norme sostanziali ma di regole che disciplinano i poteri del giudice e la valutazione delle prove.

L'**ottavo e l'undicesimo motivo d'impugnazione**, data la comunanza dell'oggetto e del profilo di nullità dedotto, possono essere trattati congiuntamente. Con essi, infatti, l'impugnante chiede dichiararsi la nullità del lodo *ex art. 829, c. 3°, c.p.c.*, lamentando la violazione della normativa in materia di IVA.

I motivi suddetti sono inammissibili per le ragioni esposte sub 1 circa la non impugnabilità del presente lodo per violazione delle regole di diritto.

Con il **nono motivo d'impugnazione**, Fastaia s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., dell'art. 829, nn. 11 e 12, c.p.c. e dell'art. 829, c. 3°, c.p.c., in relazione all'art. 1362 c.c. con riferimento all'interpretazione data dal Collegio Arbitrale alla convenzione di sconto sottoscritta tra le parti.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda i profili di cui al combinato disposto tra l'art. 829, n. 5, c.p.c. e l'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c., e dell'art. 829, n. 11, c.p.c., ci si limita ad osservare che il Collegio Arbitrale ha seguito un *iter* logico-argomentativo assolutamente lineare nell'interpretazione del contratto d'appalto, fondando la propria statuizione sulla considerazione della mancata previsione di estensione della convenzione di sconto ai "nuovi prezzi". I motivi della decisione sono stati esposti adeguatamente e non si riscontra alcuna contraddittorietà tra le disposizioni del lodo (sul punto si rinvia a quanto rilevato in occasione dell'esame del 6° motivo di impugnazione). Di conseguenza, non sussiste violazione delle disposizioni richiamate dall'appellante.



Nessuna doglianza specifica viene proposta con riferimento all'art. 829, n. 12, cpc.

Il profilo di nullità dedotto ai sensi del combinato disposto tra l'art. 829, c. 3°, c.p.c. e l'art. 1362 c.c. è inammissibile. L'impugnazione di cui all'art. 829, c. 3°, c.p.c. – che, tra l'altro, non è ammissibile nel presente caso, come più volte precisato – attiene alla violazione delle norme relative al merito della controversia, mentre il mancato rispetto di altre norme di diritto rileva nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale solo qualora rientri in uno dei profili di nullità elencati nel 1° comma dell'art. 829 c.p.c.

Con il **decimo motivo d'impugnazione**, si lamenta la violazione dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5 c.p.c., dell'art. 829, nn. 11 e 12, c.p.c. e dell'art. 829, c. 3°, c.p.c. in relazione agli artt. 2702, 2730, 2733 e 2735 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla quantificazione, da parte del Collegio Arbitrale, della somma dei lavori svolti “in economia”.

Il motivo è infondato.

Per le ragioni esposte nella trattazione dei motivi precedenti, è infondato il rilievo basato sul combinato disposto dell'art. 829, n. 5, c.p.c. e dell'art. 823, c. 2°, n. 5, c.p.c. in quanto il Collegio arbitrale ha esposto sommariamente i motivi della propria statuizione, rifacendosi tra l'altro a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio e non contestato (v. pag. 4 del lodo), e non è compito di questa Corte sindacare il merito dell'assunta decisione.

Infondato è pure il rilievo basato sull'art. 829, n. 11, c.p.c., in quanto – come già evidenziato – tale profilo non vale a sanzionare la valutazione effettuata dal Collegio arbitrale, ma esclusivamente un'eventuale contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo



modello funzionale. Nessuno delle suddette ipotesi risulta sussistente nel caso in esame.

Nessuna doglianza specifica viene proposta con riferimento all'art. 829, n. 12, c.p.c.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto non è conducente per le stesse ragioni esposte nella trattazione del nono motivo d'impugnazione. Infatti, gli artt. 2702, 2730, 2733 e 2735 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c., non sono relativi al merito della controversia in esame, ma alla disciplina delle prove.

Con il **dodicesimo motivo d'impugnazione**, l'appellante lamenta la violazione dell'art. art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, c. 2°, n. 5 c.p.c., dell'art. 829, nn. 11 e 12, c.p.c. e dell'art. 829, c. 3°, c.p.c. in relazione agli artt. 2702, 2730, 2733 e 2735 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo di una presunta difformità tra la somma che il Collegio arbitrale ha ritenuto essere stata corrisposta da Fastaia s.r.l. a ITA Costruzioni s.r.l. e quella realmente corrisposta.

Con riferimento a questo motivo d'impugnazione – considerando anche l'identità dei motivi di nullità dedotti – valgono le stesse considerazioni svolte in sede di trattazione del decimo motivo di doglianza: i motivi della decisione sono sommariamente esposti dal Collegio (v. pag. 5 del lodo); non sussiste una contraddittorietà azionabile ai sensi dell'art. 829, n. 11, c.p.c.; non è specifica la doglianza *ex art.* 829, n. 12, c.p.c.; è inammissibile la doglianza per violazione delle regole di diritto, in quanto gli artt. 2702, 2730, 2733 e 2735 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c., non sono relativi al merito della controversia in esame, ma alla disciplina delle prove, e dunque non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 829, c. 3°, c.p.c.

Il **tredecimo motivo d'impugnazione** è inammissibile in quanto, con esso, l'appellante si duole genericamente della mancata valorizzazione da parte del Collegio arbitrale del comportamento processuale della controparte, senza indicare le parti del provvedimento che intende impugnare e le



modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Collegio arbitrale. La regola della specificità dei motivi trova, infatti, applicazione anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice e alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c. (Cass., n. 23675/2013; Cass., n. 12165/2000; Cass., n. 2307/2000).

Alla luce di quanto sopra, l'impugnazione in esame va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

Essendosi le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del d.m. 10.3.2014, n. 55 (3.4.2014) e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo le diverse fasi, le spese processuali vanno liquidate, come da dispositivo, secondo le nuove tariffe (Cass., Sez. U., 17406/2012), in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta l'impugnazione;

condanna Fastaia srl a rimborsare alla Ita Costruzioni srl le spese processuali, che si liquidano in € 24.408,00 per compensi, di cui euro 7.524,00 per la fase di studio, € 4.374,00 per la fase introduttiva ed € 12.510,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a., c.p.a e spese generali.

Così deciso in Catania, 3.12.2018

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

dott. Monica Zema

**IL PRESIDENTE**

dott. Giuseppe Ferreri

